

Più tempo per il reintegro del capitale sociale affetto da perdite 2020

In evidenza

Il comma 266 dell'art. 1 della Legge di bilancio per il 2021 (L.178/2020) riscrive interamente l'articolo 6 del D.L. n. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) in tema di "disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale".

Similmente a quanto fatto in precedenza, la norma in commento mira a sterilizzare quelle disposizioni civilistiche, poste a presidio dell'integrità del capitale sociale, in

considerazione del difficile contesto economico che ha caratterizzato l'anno 2020 per il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, in relazione alle perdite emerse durante l'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, la novella in commento prevede la non applicazione delle seguenti disposizioni normative del codice civile:

Disposizione Codice Civile		Breve sintesi della previsione
Art. 2446, commi 2, 3; Art. 2482-bis, commi 4, 5 e 6	Disposizioni in materia di riduzione del capitale per perdite	<i>“Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. [...] Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate [...]”.</i>
Art. 2447 e Art. 2482-ter	Disposizioni in materia di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale	<i>“Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito, gli amministratori [...] devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo”</i>
Prevista inoltre la non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale prevista dagli articoli 2484, primo comma, numero 4) e 2545-duodecies del codice civile.		

Inoltre, viene previsto che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3 del capitale sociale (ex artt. 2446 co. 2 e 2482-bis co. 4 c.c.) sia posticipato al quinto esercizio successivo e solo in occasione dell'approvazione di quest'ultimo bilancio, l'assemblea sarà tenuta a prendere i provvedimenti del caso (e.g. riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate).

In altri termini, le società avranno cinque anni di tempo per poter riassorbire le perdite derivanti dall'esercizio 2020.

Medesima previsione sarà applicabile anche alle casistiche di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (artt. 2447 o 2482-ter c.c.). Più specificatamente, in tal caso, risulterà essenziale che l'assemblea, convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, proceda con il deliberare il rinvio di tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo.

La disposizione in esame prevede inoltre la necessaria indicazione nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, dell'origine delle perdite nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio. Si precisa infine che le perdite 2020, recuperabili entro il quinto esercizio successivo, dovranno essere distintamente indicata nel patrimonio netto.



I nostri professionisti rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione.

Consultate Clever Desk, all'interno del nostro sito web - bgt-grantthornton.it - per questioni relative al COVID-19.

